

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCianti
ARTICOLI IDROSANITARI, CLIMATIZZAZIONE,
PAVIMENTI, RIVESTIMENTI ed ARREDOBAGNO

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 MILANO Telefono: (02) 43.99.04.59
Telefax: (02) 48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it
<http://www.angaisa.it>

Associazione Sindacale di Categoria
aderente a Confcommercio • Imprese per l'Italia
membro della FEST (Fédération Européenne des Grossistes en Appareils Sanitaires et de Chauffage)

Codice Fiscale 80062270154



Milano, 20 maggio 2020

Spett.li
Aziende Associate ANGAISA

Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. “decreto rilancio”). Ecobonus / sismabonus 110%. Cessione del credito e sconto in fattura.

Sul Supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il [decreto legge 19 maggio 2020 n. 34](#), recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. “decreto rilancio”), accompagnato da un'apposita [relazione illustrativa](#). Come è noto il decreto, che dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni, contiene fra l'altro le disposizioni concernenti le detrazioni fiscali ecobonus/sismabonus con aliquota 110%. A tale proposito, facendo seguito alla precedente comunicazione del 15 maggio, mettiamo a vostra disposizione questa nuova scheda di sintesi con i link ai numerosi provvedimenti a cui il decreto rinvia espressamente e che rivestono un'importanza fondamentale per poter comprendere l'effettivo ambito applicativo dei nuovi incentivi. Rispetto alla prima bozza del decreto, il testo definitivo prevede fra l'altro che, in relazione alla trasformazione della detrazione fiscale in credito di imposta, “la quota di credito di imposta non utilizzata nell'anno NON può essere usufruita negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso”. Sono inoltre stati definiti gli aspetti sanzionatori che si renderanno applicabili nei confronti dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli.

*Il Segretario Generale
Dott. Corrado Oppizzi*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO.

Viene incrementata al 110% l'aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in cinque rate di pari importo. I soggetti aventi diritto a fruire della detrazione fiscale possono optare, alternativamente, per uno sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi o per la trasformazione dell'importo della detrazione in credito di imposta, con possibilità di cessione ad altri soggetti (vedi successivo paragrafo “Sconto in fattura e cessione credito d'imposta”).

ECOBONUS. GLI INTERVENTI PRINCIPALI

L'art. 119 del decreto prende in considerazione le seguenti categorie di interventi:

- 1) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al [decreto del Ministero Ambiente dell'11 ottobre 2017](#);

- 2) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal [regolamento delegato \(UE\) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013](#), a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici connessi a rete elettrica su edifici ai sensi art. 1, comma 1, lettere a, b, c, d del [DPR 26 agosto 1993 n. 412](#), e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- 3) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici connessi a rete elettrica su edifici ai sensi art. 1, comma 1, lettere a, b, c, d del [DPR 26 agosto 1993 n. 412](#), e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Tali disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolare (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, e inoltre dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

ECOBONUS. GLI INTERVENTI COLLATERALI

L'aliquota del 110% si rende applicabile anche alle spese relative agli altri interventi di efficientamento energetico di cui all' [articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013](#) nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di cui sopra. Precisiamo che il decreto legge n. 63/2013 richiama a sua volta l'art. 1, comma 48, della [legge 13 dicembre 2010 n. 220](#). Infine, la legge n. 220/2010 richiama le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge [27 dicembre 2006 n. 296](#).

Facendo quindi riferimento a questi rinvii normativi, potranno ad esempio essere agevolati con aliquota 110%, se effettuati congiuntamente ad uno degli interventi principali:

- Installazione di finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro;
- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

Tali disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolare (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, e inoltre dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

ECOBONUS. REQUISITI TECNICI

Ai fini dell'accesso alla detrazione per gli interventi principali e collaterali di cui sopra, devono essere rispettati i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'[art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013.

Dovrà comunque essere assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del [decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192](#), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

SISMABONUS

Per quanto riguarda le spese relative agli interventi di cui ai commi da [1-bis a 1-septies dell'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013](#) l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la misura della detrazione per tali oneri sostenuti spetta nella misura del 90%. Tali disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003](#). Tali disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolare (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, e inoltre dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del [decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412](#), la detrazione spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi principali legati all'ecobonus o al sismabonus. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, nel limite di spesa di 1000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. La detrazione è subordinata alla cessione a favore del [GSE](#) dell'energia non auto-consumata in sito. Tali disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolare (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, e inoltre dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA

In base a quanto previsto dall'art. 121 del decreto legge, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale, i soggetti che eseguono gli interventi oggetto del nuovo ecobonus e sismabonus 110% possono optare:

- 1) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- 2) ovvero, per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tali opzioni possono essere esercitate anche in relazione alle spese relative agli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo [16-bis, comma 1, lettere a\) e b\) del TUIR di cui al DPR 22 dicembre 1986 n. 917](#);
- b) efficienza energetica di cui all'[articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63](#);
- c) adozione di misure antisismiche di cui [all'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63](#);
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'[articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019 n. 160](#);
- e) installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'[art. 16-bis, comma 1, lettera h\) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986 n. 917](#), ivi compresi gli interventi descritti nel paragrafo "Installazione di impianti solari fotovoltaici";
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo [16-ter del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63](#).

I crediti di imposta sono utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. La quota di credito di imposta non utilizzata nell'anno NON può essere usufruita negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Con un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definite le modalità attuative delle disposizioni sopra riportate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

VISTO CONFORMITA'

Per quanto riguarda gli interventi presi in considerazione dall'art. 119 del decreto legge, ai fini dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'[articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241](#), dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all' [articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997](#).



ASSEVERAZIONE ECOBONUS

Per quanto riguarda gli interventi relativi all'ecobonus 110%, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'[articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013](#) e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono stabilite le modalità di trasmissione dell'asseverazione e le relative modalità attuative. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

ASSEVERAZIONE SISMABONUS

L'efficacia degli interventi riconducibili alla fattispecie del "sismabonus 110%" è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al [decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58](#). I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

SANZIONI

Ferma restando l'applicazione di sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

CONTROLLI

Per quanto riguarda l'esercizio dell'opzione relativa alla cessione del credito e allo sconto in fattura, si fa riferimento alle attribuzioni e ai poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. L'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Qualora sia accertata l'assenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto le spese su è stata calcolata la detrazione d'imposta.

SPESE DETRAIBILI

Rientrano fra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e asseverazioni e del visto di conformità.